

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4388 del 31/08/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L. ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - VIA PIACENZA SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4606 del 31/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L.

ATTIVITÀ: PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SVOLTA IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - VIA PIACENZA SNC

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 197 del 16/01/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L. (C. FISC. 01018590339) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda prot. n. 2694 del 21/05/2020), per l'attività di "progettazione, costruzione e commercializzazione di valvole a farfalla" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Lugagnano Val d'Arda, via Piacenza snc, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L. (C. FISC. 01018590339), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 2/05/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 72576, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 197 del 16/01/2020, per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole triplo eccentriche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Lugagnano Val d'Arda, via Piacenza snc, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 77277 del 9/05/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae nn. 97025 del 13/06/2022 e 110879 del 5/07/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (12 del 26/08/2022 Sinadoc 17781/2022) risulta che:

- le modifiche consistono in:
 - inserimento di un nuovo punto emissivo (E41 – aspirazione reparto after sales), al quale sarà collegata una cabina di aspirazione del reparto after sale;
 - inserimento di un nuovo punto emissione (E42 – aspirazione sabbiatura);
 - collegamento del tornio EMCO TURN 900 al punto emissivo E40, al fine di diminuire il numero di macchine utensili con emissioni diffuse dello stabilimento; l'impianto di aspirazione è dotato di inverter per regolare la portata di aspirazione in corrispondenza degli impianti in funzione;
 - modifiche alla tecnologia di saldatura con robot collegato al punto emissivo E23;
 - dismissione dell'impianto di decapaggio, al quale è associato il punto emissivo E29;
- per l'emissione E41 viene precisato che è difficile individuare la tipologia di sostanze che possono essere presenti, in quanto dipendono dalla tipologia di fluido trasportato/usato nell'impianto a cui sono state vendute le valvole, collegato a settori differenti (oil & gas, impianti di produzione energia, processi petrolchimici, acquedotti, ecc.); in ogni caso la ditta richiede la bonifica della valvola prima dell'invio al proprio stabilimento e prevede, comunque, un sistema di abbattimento per E41, costituito da filtri per polveri e filtri a carbone attivo;
- sono presenti impianti termici civili, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- per la saldatura risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06: la soluzione di saldatura al plasma consente di ridurre le emissioni in atmosfera rispetto alla situazione precedente;
- la portata indicata per E40 è pari a 5000 m³/h, valore che con una temperatura ambiente di 20 °C corrisponde a circa 4660 Nm³/h;
- i giorni di funzionamento indicati nell'istanza sono 220 gg/anno;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 77548 del 10/05/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 6168 del 9/07/2022 (prot. Arpae n. 113874 del 11/07/2022) - Comune di Lugagnano Val d'Arda: parere favorevole in merito al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nota prot. n. 117219 del 15/07/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 215205 del 1/08/2022 (prot. Arpae n. 127031) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in

base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, dovrà essere garantita, in ogni momento, una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec, ai fini di un'efficace protezione degli addetti; si dovranno inoltre evitare correnti d'aria interferenti con la captazione;
- in relazione all'emissione E41, si ritiene necessaria la tenuta di un registro nel quale vengano riportate le sostanze che possono aver contaminato le valvole, valutando altresì l'opportunità di effettuare una campagna monitoraggio per definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L." (C.F. 01018590339), con sede legale in Lugagnano Val d'Arda, via Piacenza snc, per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole triplo eccentriche" da svolgersi in comune di Lugagnano Val d'Arda, via Piacenza snc, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SABBIAATURA

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:		FT

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA PEZZI GRANDI

Portata massima	42000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	3	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Abbattitore a	umido

EMISSIONE N. E3 BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA PEZZI GRANDI

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 BRUCIATORE RISCALDAMENTO ESSICCAZIONE

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE ESSICCAZIONE PEZZI GRANDI

Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE FORNO DI ESSICCAZIONE STATICO

Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E7 ASPIRAZIONE ESSICCAZIONE PEZZI PICCOLI

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E8 ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO PEZZI PICCOLI

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E9 CABINA DI VERNICIATURA PEZZI PICCOLI

Portata massima	26500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	3 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Abbattitore a umido

EMISSIONE N. E13 FASE DI FOSFATAZIONE/ATTIVAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE N. E14 FASE DI PASSIVAZIONE/SGRASSAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE N. E15 CALDAIA

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 ASPIRAZIONE CENTRO DI FRESATURA "COLGAR"

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	21	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Di cui		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E19 BANCO DI APPLICAZIONE LUBRIFICANTE SOLIDO

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

EMISSIONE N. E20 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E21 ASPIRAZIONE SBAVATURA

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E22 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO CARNAGHI

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Precipitatore elettrostatico	

EMISSIONE N. E23 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E25 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MORANDO

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E26 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO CARNAGHI

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E27 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI 1500

Portata massima	9600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E28 BRUCIATORE A METANO DECAPAGGIO (GAS METANO)

Portata massima	400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	350 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E30 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI 1500/2000

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E31 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO TORNIO VERTICALE VTPM-300-150 e MCM

Portata massima	20000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E32 ASPIRAZIONE REPARTO FOSFATAZIONE

Portata massima	12500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 ASPIRAZIONE TORNII PARALLELI MANUALI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E34 ASPIRAZIONE LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E35 ASPIRAZIONE TORNIO VERTICALE CORNAGHI AC20 E MORANDO VNL12

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E36 BANCO DI APPLICAZIONE LUBRIFICANTE SOLIDO

Portata massima	3350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 ASPIRAZIONE TORNIO VERTICALE CARNAGHI AC16 TM 1400

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E38 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA, SALDATURA MANUALE E SBAVATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E39 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO SECMU C100, MAZAK 630, MAZAC 630 E MAZAK 800

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E40 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI SPARK 1300

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E41 ASPIRAZIONE REPARTO AFTER SALES

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT + c.a.

EMISSIONE N. E42 ASPIRAZIONE SABBIAIATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare, per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec; devono inoltre essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione;
- b) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E3, E4, E15 ed E28**, il gestore può non effettuare monitoraggi (autocontrolli) periodici a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);

- d) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per **E2, E9, E19, E34 ed E36**, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E13, E14, E17, E20, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E33, E35, E37, E38, E39, E40, E41 ed E42 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- f) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
 - **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;
- g) per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- h) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- i) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- j) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- k) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- m) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- n) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- o) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- q) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte nelle apposite cabine-forno, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particolato pari a 3 mg/Nm^3 ;
- r) durante la fase di essiccazione dei prodotti vernicianti deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm^3 , fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
- s) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di sgrassante, prodotti vernicianti, diluenti, lubrificante spray e di liquidi penetranti pari a 28 kg/g , calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dai registri di cui ai successivi punti u) e v), per un'emissione annua massima di COV pari a 1400 kg ;
- t) nelle fasi di verniciatura devono essere impiegati prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con un contenuto di sostanza solida non inferiore al 60% in peso ed a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso;
- u) i consumi giornalieri di sgrassante, dei prodotti vernicianti e dei diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, nonché i relativi giorni di utilizzo, devono essere annotati con frequenza settimanale su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- v) i consumi mensili dei liquidi penetranti e dei lubrificanti spray utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, nonché i relativi giorni di utilizzo, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito

registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, tale sistema di registrazione deve prevedere una stima dei consumi medi giornalieri di tali prodotti;

- w) in relazione all'emissione **E41**, deve essere garantito che le valvole interessate dalla lavorazione siano pulite nel miglior modo possibile; le sostanze che possono aver contaminato le valvole devono essere annotate con frequenza settimanale su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti; in base alla tipologia delle sostanze ed al livello di pulizia delle valvole deve essere valutata l'opportunità di effettuare una campagna di monitoraggio ad E41 mirante alla ricerca in emissione delle sostanze interessate;
- x) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- y) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- aa) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- bb) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni **nuove o modificate** non può superare 60 giorni;
- cc) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni **nuove o modificate** ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- dd) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ee) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di **E23, E40, E41 ed E42** nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che la ditta:

- deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- è tenuta agli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- in considerazione della presenza di torri evaporative/scrubber, dovrà ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

7. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.